

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LAZIO	SENTENZA	241	2017	RESPONSABILITA'	11/09/2017



Sent. n.241/2017

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE DEI CONTI  
 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO  
 composta dai Sigg.ri Magistrati

dott.ssa Piera Maggi	Presidente
dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere rel.
Dott. Giovanni Guida	Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio n. 74918 del registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, nei confronti di:

Savarino Pompeo, nato a Roma il 04/02/1967 ed ivi residente in via Umberto Saba, nr. 96, c.a.p. 00144, Cod. Fis. SVRPMP67B04H501K, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario D'Urso, entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Lucia Gulino in Roma, alla via Teulada, nr. 71, c.a.p. 00195;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 25 maggio 2017, con l'assistenza del Segretario, sig.ra Daniela Martinelli, il relatore Cons. Giuseppe Di Benedetto, il P.M. in persona del Dr. Massimo Perin, l'avv. Mario D'Urso per il convenuto.

**FATTO**

1. Con atto di citazione depositato **il 10 agosto 2016**, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il signor Savarino Pompeo (nella sua qualità Segretario Generale), per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 24.355,65 in favore del Comune di Anzio, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, nonché alle spese del presente giudizio in favore dello Stato, per il presunto danno causato dalla – ritenuta - illegittima assegnazione della posizione di "alta professionalità" al Capo della Segreteria tecnica del Sindaco.

L'elemento soggettivo connotante la condotta del convenuto è stato individuato nel dolo e, in subordine, nella colpa grave.

In particolare l'organo requirente ha rappresentato che il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Anzio inviava informativa erariale documentata su presunte irregolarità nell'assegnazione della posizione di "alta professionalità" al dott. Bruno Parente, Capo della Segreteria tecnica del Sindaco. In particolare, si segnalava che il Segretario Generale dell'Ente, dott. Pompeo Savarino, con propria determinazione nr. 202 del 13/08/2013, aveva illegittimamente assegnato al Parente, benché privo dei prescritti requisiti, la posizione di "alta professionalità", apponendo il visto di regolarità contabile nonostante quest'ultimo incumbente fosse demandato al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria.

La Guardia di Finanza — Compagnia di Nettuno — rimetteva le proprie conclusioni investigative con relazione del 23 febbraio 2016 da cui emergeva quanto segue.

Con la determinazione nr. 202 del 13/08/2013, il Segretario Generale del Comune di Anzio, aveva assegnato, con decorrenza dal successivo 16 agosto, la posizione di alta Professionalità a Bruno Parente, Capo della Segreteria Tecnica del Sindaco.

In particolare con tale determina si fissava:

- il valore della posizione di alta professionalità in € 16.000,00 annui per tredici mensilità;
- il valore della retribuzione di risultato connessa al predetto incarico, da corrispondere previa valutazione dei risultati conseguiti dall'incaricato di alta professionalità, nella misura del 30% dell'importo della retribuzione di posizione di cui al precedente punto.

Con successiva Delibera nr. 74 del 28/08/2013, la Giunta Comunale approvava il nuovo Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Anzio, che, fra l'altro, introduceva, con l'Art. 11, la nuova figura di Capo Segreteria Tecnica del Sindaco, prevedendo, quale compenso oltre alla retribuzione tabellare, la retribuzione di posizione come stabilito dall'art. del C.C.N.L. 2004 Regioni ed Autonomie Locali Art. 23 - Area delle Posizioni Organizzative e di Alta Professionalità.

Seguiva la Delibera giuntale nr. 95 del 10/12/2013, la quale, con voto unanime, assente solo il Sindaco Bruschini ed alla presenza del Segretario Generale - Dirigente l'ufficio proponente, disponeva l'istituzione di nr. 02 posizioni di alta professionalità, ai sensi dell'art 10 C.C.N.L. 22.01.2004 e, segnatamente, quelle di l'U.O. Politiche del Territorio con competenze elevate, innovative e specialistiche nell'ambito della materia urbanistica e di - Capo segreteria Tecnica del Sindaco con competenze nella comunicazione istituzionale, relazioni esterne e con i social network".

Al riguardo l'organo requirente ha rilevato che il Savarino, con propria Determina nr. 202 del 13/08/2013, aveva assegnato al Parente l'alta professionalità ed i relativi compensi, al massimo consentito dalla legge, e ciò era avvenuto prima che la facoltà di incaricare, su indicazione del Sindaco, un dipendente di fascia D a ricoprire l'incarico di Capo Segreteria Tecnica, fosse stata contemplata dall'art. 11 del nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera Giuntale nr. 74 del 28/08/2013. Detto Regolamento, all'art 23, comma 2°, indica espressamente i requisiti soggettivi che il dipendente deve inderogabilmente possedere per l'attribuzione della posizione di alta professionalità ovverossia: "...esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente; adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire; attitudini, capacità professionali ed organizzative richieste per la posizione da ricoprire."

L'organo requirente ha, altresì, evidenziato che in conformità della disciplina di riferimento vigente all'epoca dei fatti, la Giunta, su proposta del Segretario Generale, doveva valutare il fabbisogno e le esigenze organizzative dell'Ente, individuare l'area ed istituire le relative posizioni di alta professionalità. L'istituzione di tali posizioni è, invece, avvenuta solo in data 10/12/2013 con la Delibera di Giunta Comunale nr. 95, peraltro adottata unicamente a seguito dei rilievi mossi dalla Ragioneria Generale dello Stato nel corso della verifica ispettiva sulla tematica in argomento presso il Comune di Anzio.

Ciò, si riscontra a pagina 6 della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nr. M.E.F. — R.G.S. 52335 del 26/06/2015, pervenuta al Comune di Anzio in data 03/07/2015 e protocollata al nr. 26378, ove testualmente è riportato: "Non corretta attribuzione di posizioni di "alta professionalità" non specificatamente previste dal "CCDI"(Contratto Collettivo Decentrato Integrativo): sul punto si conferma il rilievo emerso in sede ispettiva, considerato che la posizione di "alta professionalità" non era, all'epoca, prevista nel CCM del Comune di Anzio, né era stata emanata una delibera di Giunta Comunale che istituiva tali posizioni, l'adeguamento a quanto rilevato in sede ispettiva è avvenuto solo in data 10/12/2013 (posteriormente alla verifica amministrativa in oggetto), con delibera della Giunta Comunale n. 95 che ha disciplinato l'alta professionalità e la figura di Capo Segreteria Tecnica del Sindaco".

Ulteriore criticità emergente dagli atti adottati dall'Amministrazione, rispetto all'iter prescritto dalla disciplina sopraindicata, è la determinazione dell'importo dell'indennità di posizione e di quella di risultato da parte del Segretario Generale in totale autonomia e senza la valutazione dei requisiti preventivamente stabiliti dall'Ente.

Nel caso di specie, invece, il SAVARINO, con la precitata Determina nr. 202 del 13/08/2013, assegnava al PARENTE, sulla base di valutazioni autonome, non essendo stata a quella data neppure istituita la posizione organizzativa, l'indennità di posizione di alta professionalità per un importo di €. 16.000,00 annui per tredici mensilità ed il valore della retribuzione di risultato nella misura del 30% dell'importo della retribuzione di posizione sopra determinata. Inoltre, tali criteri per la determinazione del *quantum* riferibile alla retribuzione di posizione e di risultato della posizione di alta professionalità assegnata, non furono stabiliti neanche con le successive delibere di Giunta sovracitate, ancorché ciò fosse previsto dal Regolamento dei servizi approvato e dianzi decritto all'art 23, comma 6° (*"Alla posizione organizzativa e a quelle di Alta Professionalità è attribuita un'indennità di posizione, nei limiti definiti dal vigente CCNL, previa individuazione e pesatura delle posizioni effettuata in applicazione del sistema predisposto dall'O.l.V. ed approvato dall'Amministrazione comunale, sulla base dei criteri generali definiti in sede di concertazione sindacale"*).

Dalla stampa a video del report della procedura informatizzata di formazione della Determina nr. 202 del 13/08/2013, si evince che:

- in data 13.08.2013, alle ore 13,26, l'Ufficio del Segretario Generale creava la proposta della determinazione in questione;
- in pari data, alle ore 13,48, il Dott. SAVARINO eseguiva la verifica quale Responsabile del procedimento;
- sempre in pari data, alle ore 15,38, personale dell'Ufficio Ragioneria effettuava la verifica contabile;
- alle ore 16,42, sempre del 13/08/2013, provvedeva all'apposizione della firma digitale;
- in data 28/08/2013, veniva apposto il visto dall'Ufficio Ragioneria da personale del predetto ufficio;
- in data 24/09/2013, il Savarino eseguiva la verifica come Responsabile della Ragioneria, attestava la copertura finanziaria ed apponeva la firma digitale sulla determinazione.

La suindicata Determinazione era, dunque, ferma all'Ufficio Ragioneria almeno a far data dal 28/08/2013. Il 24/09/2013, il Savarino, profittando del periodo di assenza del Responsabile del predetto Ufficio, Dott. Pusceddu, apponeva il visto di regolarità contabile in sua vece e rendeva esecutivo l'atto.

L'organo requirente ha, pertanto, ritenuto che Pompeo Savarino, nella sua qualità di Segretario Generale del Comune di Anzio, contravvenendo a quanto previsto dalla normativa di riferimento (art. 2, 1° co., del D. Lgs. n. 165/2001 - artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.03.1999 - art. 10 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali),

adottando la Determina Dirigenziale nr. 202 del 13/08/2013, arrecava intenzionalmente al Comune di Anzio pregiudizio erariale, procurando un illecito vantaggio patrimoniale a Bruno Parente, quantificabile in misura pari ad euro 3.058,56, per il periodo dal 16/08/2013 sino al 10/12/2013, a titolo di differenza tra l'indennità di posizione e di risultato già in godimento prima e l'importo dei medesimi emolumenti illegittimamente quantificati, importo arrotondato a 4 mensilità. Parimenti integrano -ad avviso della Procura attrice- danno pubblico anche le ulteriori somme erogate al Parente sino al 31.12.2015 (pari ad E. 21.297,09), perchè riferibili ad autonome determinazioni del Savarino sugli emolumenti legati all'alta professionalità, in luogo della fissazione di precisi criteri valutativi per la quantificazione degli stessi, criteri che l'Ente Locale avrebbe dovuto stabilire con propri atti organizzativi.

L'illecito erariale è stato ritenuto ascrivibile a titolo doloso ovvero sia contrattuale od *in adimplendo* quale intenzionale violazione degli obblighi di servizio, stante la piena consapevolezza che l'attività svolta era pregiudizievole all'Erario.

In relazione a tali fatti l'organo requirente ha inoltrato atto di costituzione in mora ex artt. 1219 e 2943 c.c., nonché invito a dedurre - ritualmente notificato l'8 aprile 2016 - pari a complessivi €. 24.355,65, oltre agli oneri di legge. Le deduzioni presentate, tuttavia, non hanno consentito di ritenere superati i rilievi mossi.

2. Il convenuto dott. Pompeo Savarino si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Mario D'Urso, che, con memoria ha dedotto:

- la correttezza di comportamento del Dott. Pompeo Savarino. Il convenuto, quale Segretario Generale del Comune di Anzio, nell'esercizio delle funzioni attribuite, ex art. 97, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000, veniva a conoscenza che la determina segretariale n. 202 assunta il 13/08/2013, era "bloccata" da oltre un mese presso il Settore di Ragioneria e lo sarebbe stata ancora per molto, dato che il titolare dell'Ufficio (dott. Pusceddu), era in congedo per ferie. Pertanto, nell'esercizio delle funzioni di "coordinamento e sopraordinazione" allo stesso conferite dalla legge, nell'esclusivo interesse pubblico e del corretto svolgimento dell'attività amministrativa, dava corso all'esecuzione della citata determina segretariale n. 202/2013, dopo aver verificato la sussistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa, ex art. 49 del vigente Tuel n. 267/2000. L'Ente, con delibera di G.C. n. 74 del 28/08/2013, nel rispetto della normativa di settore vigente, approvava il nuovo "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", nel quale era espressamente prevista la figura del "Capo della Segreteria Tecnica - Sindaco" (art. 11) ed erano altresì indicate le fasi del procedimento, con cui assegnare l'incarico di "Posizione Organizzativa" (P.O.) e di "Alta Professionalità" (art. 23), in tal modo regolarizzando, anche sotto il profilo formale, e senza

interruzione dello svolgimento della funzione pubblica, l'attribuzione della posizione di "Alta Professionalità";

- che la determina segretariale n. 202 del 13/08/2013 veniva adottata dal Segretario Generale nella "ragionevole convinzione" — incidente sotto il profilo della buona fede — che "l'art. 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999 non introduceva un istituto ulteriore rispetto alle posizioni organizzative (P.O.), ma interveniva nell'ambito della disciplina di tale istituto aggiungendo due varianti specifiche;
- che la delibera di G.C. n. 74 del 28/08/2013, con cui si approvava il nuovo "Regolamento degli Uffici e dei Servizi", veniva assunta e conclusa molto prima che il M.E.F. effettuasse l'ispezione al Comune di Anzio, avvenuta solo dal 15/10/2013 al 12/11/2013;
- che il Comune adottava prontamente la delibera di G.C. n. 95 del 10/12/2013, con cui si prevedevano "a regime" nell'Organigramma dell'Ente n. 2 (due) posizioni di "Alta Professionalità", scelti tra il personale di Categ. "D", ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. del 22/01/2004;
- la carenza dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale. Nella vicenda per cui è causa il danno viene fatto discendere da una "irregolarità" meramente formale, costituita dal fatto che il Dott. Pompeo Savarino, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, a tutela dell'interesse pubblico, aveva dato esecuzione alla determina n. 202 del 13/08/2013, con cui veniva assegnata al Dott. Parente la posizione di "Alta Professionalità", con relativa retribuzione pochi giorni prima che lo stesso Comune adottasse la Delibera di G.C. n. 74 del 28/08/2013, approvativa del nuovo "Regolamento degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente (artt. 11 e 23). La suddetta "irregolarità" formale non ridonderebbe necessariamente in danno erariale, sia perché la designazione del dott. Parente era avvenuta "su indicazione del Sindaco", sia perché la relativa retribuzione comunque gli era dovuta, in attuazione del principio di cui all'art. 2041 C.C.;
- l'errata quantificazione del danno patrimoniale. Il dott. Savarino, nella qualità in atti, adottando la determina dirigenziale n. 202 del 13/08/2013, avrebbe arrecato — a tutto concedere — al Comune di Anzio un pregiudizio erariale di soli euro 3.058,56, pari alla "retribuzione di posizione" (euro 2.153,84) ed alla "retribuzione di risultato" (euro 904,72) percepita per il periodo 13/08/2013 (data di efficacia della determina n. 202/2013) - 10/12/2013 (data di adozione della delibera di G.C. n. 95/2013). L'ulteriore importo di euro 21.297,09, non costituirebbe affatto danno erariale per l'Ente, tenuto conto che il Dott. Parente, con l'attribuzione dell'Alta Professionalità, ha rinunciato ad identica somma che avrebbe percepita quale funzionario titolare di P.O.;

- l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. L'Ufficio Requirente si sarebbe ingerito nel "merito" della valutazione data dalla P.A. circa le modalità di scelta del dott. Parente nel compito fiduciario affidato allo stesso, sostituendosi in tal maniera nelle valutazioni riservate alla P.A.;
- la carenza di dolo e colpa grave, anche alla luce della circostanza che la determina segretariale n. 202/2013, ora qui censurata, era stata adottata dal convenuto sulla base di un precedente (determina n. 111 del 16/12/2011 adottata dal dott. Pusceddu, quale Direttore Generale dell'Ente);
- la mancata valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione o dalla Comunità Amministrata.
- la mancata esclusione IRPEF e CPDEL e altre ritenute. i compensi liquidati al dott. Parente, quantificati in € 24.355,65, andavano comunque decurtati delle somme versate all'erario a titolo di IRPEF e CPDEL, pari ad euro 7.549,52.
- l'applicabilità dell'errore scusabile, in considerazione della presenza di un precedente di contenuto identico (determina n. 111 del 16/12/2011);

concludendo con la richiesta di reiezione della domanda risarcitoria e, in subordine, di tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione, di escludere le ritenute IRPEF e CPDEL già versate dal dott. Parente e di applicare il potere riduttivo nella misura massima consentita.

### 3. All'odierna udienza:

- il P.M. si è riportato all'atto di citazione ed ha confermato le conclusioni;
- l'avv. Mario D'Urso ha sostenuto che il regolamento adottato dall'Ente locale aveva una efficacia sanante della mera irregolarità posta in essere dal proprio assistito, peraltro, non causativa di alcun danno. Ha poi sostenuto l'errata quantificazione del presunto danno ed ha contestato la mancata esclusione Irpef e CPDEL e di altre ritenute.

### DIRITTO:

1. La questione all'esame del Collegio concerne la domanda giudiziale promossa dalla Procura regionale, nei confronti del signor Pompeo Savarino (nella sua qualità Segretario Generale), con riguardo ad una ipotesi di danno erariale arrecato al comune di Anzio, dell'importo di euro 24.355,65 in favore del Comune di Anzio, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, nonché alle spese di giudizio in favore dello Stato, determinato dall'assegnazione - ritenuta illegittima - della posizione di "alta professionalità" al Capo della Segreteria tecnica del Sindaco.

2. Preliminarmente, seguendo un ordine logico-giuridico delle questioni poste, va scrutinata la censura di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

## 2.1 L'eccezione è infondata.

Si premette che l'art. 1 comma 1 della legge 14.01.1994 n. 20 e successive modifiche, esclude l'ingerenza del giudice contabile nelle scelte discrezionali operate dall'Amministrazione tra diverse soluzioni possibili, ugualmente legittime e lecite, per il perseguimento nel caso concreto del fine pubblico individuato dalla legge, ma consente il sindacato sull'irragionevolezza, incongruità, illogicità ed irrazionalità della scelta dei mezzi rispetto ai fini (Cass. S.U. 08.03.2005, n. 4956; id, 29.01.2001, n. 33; id. 06.05.2003, n. 6851; id. n. 14488 del 29.09.2003; id. n. 7024 del 28.03.2006; id. n. 8097 del 02.04.2007; in termini, *ex multis*, Sez. II App. n. 367 del 24.09.2010).

La giurisprudenza consolidata ritiene che il Magistrato contabile possa sindacare la legittimità dell'operato amministrativo non solo alla luce di regole giuridiche ben individuate ma anche in ragione di parametri non giuridici permeabili al divenire dell'azione (cfr. *ex plurimis* Corte dei conti, Sez. 1° d'app. sent. n. 292/2005/A, del 23 settembre 2005, Sezione Veneto, sent. n. 166 del 18 febbraio 2009). Cosicché, l'esame della scelta effettuata deve essere condotto alla stregua di taluni <<...parametri obiettivi valutabili *ex ante* e rilevabili anche dalla comune esperienza>> (cfr. Corte dei Conti, Sez. III, 21 gennaio 2004, n. 30/A), quali l'incongruità, l'illogicità, l'irrazionalità, l'inefficacia, l'antieconomicità, la non ragionevolezza e la non proporzionalità, tutte espressioni della non coerenza della scelta rispetto ai fini di pubblico interesse che ne contrassegnavano la relativa funzione. E tale maggiore penetrazione del sindacato di questa Corte ha trovato avallo giuridico interpretativo nella decisione n. 7024, del 28 marzo 2006, delle Sezioni Unite della Cassazione, il cui orientamento è stato ribadito dalle sentenze n. 4283, del 21 febbraio 2013, e n. 10416, del 14 maggio 2014 (in termini, Terza Sezione Centrale di Appello, sentenza n. 282/2017).

Ciò posto il Collegio osserva che l'istituto richiamato dalla difesa del convenuto non viene in rilievo nella vicenda in esame, in quanto la contestazione formulata dall'organo requirente non afferisce ad una scelta discrezionale dell'amministratore, bensì ad una violazione delle norme procedurali, quindi non il "merito" dell'atto ma la sua "legittimità" (cioè la sua conformità a legge) è oggetto di censura.

3. Nel merito, il Collegio deve esaminare la vicenda descritta nella premessa in fatto e procedere alla verifica della sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché, nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che lo ha determinato e l'ente danneggiato.

4. Con riferimento all'elemento oggettivo va espressa condivisione in ordine all'an del danno erariale contestato dall'organo requirente e per le considerazioni dallo stesso espresse.

Si premette che il quadro normativo di riferimento è rappresentato in materia di alte professionalità dall'art. 2, 1° co., del D. Lgs. n. 165/2001, dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999 Regione — Autonomie Locali e dall'art. 10 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.

Dalla normativa di riferimento si evince che l'effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle alte professionalità presuppone la preventiva definizione, con atti organizzativi di diritto comune, da parte dell'ente, dei seguenti elementi:

- i criteri e le condizioni per l'individuazione delle competenze e delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità;
- i criteri per l'affidamento degli incarichi di alta professionalità;
- i criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato;
- i criteri per la valutazione periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2°, del C.C.N.L. del 31.3.1999).

In senso conforme l'ARAN che ha ribadito come "*L'effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle alte professionalità presuppone la preventiva definizione, con atti organizzativi di diritto comune, da parte dell'ente, dei seguenti elementi:*

*i criteri e le condizioni per l'individuazione delle competenze e delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità;*

*i criteri per l'affidamento degli incarichi di alta professionalità;*

*i criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato;*

*i criteri per la valutazione periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2°, del C.C.N.L. del 31.3.1999)".*

Tali precetti normativi non risultano osservati dal convenuto Savarino, che, con propria Determinazione nr. 202 del 13/08/2013, assegnava al dott. Parente la posizione di alta professionalità con relativa retribuzione, stabilita al massimo consentito dalla legge, ancor prima che la Giunta Comunale, unico organo competente al riguardo, approvasse il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e, soprattutto, istituisse le posizioni di alta professionalità all'interno dell'organigramma del Comune di Anzio. Solo quest'ultimo atto Giuntale, il nr. 95 del 10/12/2013, come anche rilevato dal M.E.F., andava a sanare la situazione sopra descritta, sebbene gli atti adottati erano comunque carenti rispetto sia alla individuazione dei criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato, sia per la valutazione periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa.

Sono da ritenere, quindi, illegittimamente erogati al dott. Parente i compensi (già decurtati dall'organo requirente degli emolumenti precedentemente percepiti) legati all'assegnazione dell'alta professionalità:

- per il periodo che va dal 13/08/2013 sino al 10/12/2013 di €. 3.058,56, in considerazione dell'attribuzione dell'incarico in totale assenza di base normativa;
- per il periodo successivo 1.01.2014-31.12.2015 di €. 21.297,09, in ragione dell'assenza di precisi parametri preventivamente stabiliti dalla Giunta Comunale, parametri, non delineati da nessuno degli atti giuntali adottati.

5. Diverso apprezzamento si ritiene debba esprimersi in ordine alla quantificazione del danno erariale - operata dall'organo requirente in euro 24.355,65 - che deve, invece, tener conto - e ciò in accoglimento delle argomentazioni difensive - di IRPEF e CPDEL e altre ritenute pari ad euro 7.549,52.

Si reputa che il danno non possa comprendere somme non effettivamente erogate al dott. Parente e, comunque, recuperate all'erario. Ne consegue che il danno risarcibile va rideterminato in euro 16.806,13.

6. Con riguardo all'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa si reputa che la condotta del convenuto sia stata connotata da colpa grave evincibile dalla violazione di disposizioni normative chiare, non connotate da complessità esegetiche in ordine all'attribuzione dell'incarico di alta professionalità.

6.1 La fattispecie, peraltro, non si reputa integri - contrariamente all'assunto difensivo - un errore scusabile, nella considerazione che la eventuale presenza di un precedente di contenuto identico (determina n. 111 del 16/12/2011), non si pone quale esimente per:

- l'assenza di una situazione oggettiva di incertezza o di difficoltà interpretativa delle norme violate;
- il livello apicale del convenuto che presuppone una elevata professionalità.

7. Si reputano, inoltre, sussistenti, nella fattispecie in esame, anche gli altri elementi della responsabilità amministrativa, del rapporto di servizio – peraltro non contestato - e del nesso di causalità.

8. Non meritevole di accoglimento si reputa, infine, la richiesta formulata dal patrono del convenuto di applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994 (come modificata dal D.L. 543/1996 conv. in L. 639/1996), norma che, codificando con riguardo al settore della responsabilità amministrativa l'istituto civilistico-pretorio della *compensatio lucri cum damno*, prevede che il giudice contabile debba tener conto dei “vantaggi comunque conseguiti” sia dall'amministrazione di appartenenza e dalla comunità amministrata che “da altre amministrazioni”,

come da integrazione al testo della suddetta norma introdotta all'articolo 17, comma 30 quater, del d.l. n. 78/2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102/2009.

Peraltro, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza contabile, il riconoscimento giudiziale della *compensatio* risulta subordinato al riscontro della sussistenza di rigorosi presupposti, sostanzialmente in linea con quelli richiesti dall'istituto civilistico e conformati al contesto pubblicistico di riferimento, ovvero: l'effettività del vantaggio, la identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'*utilitas* e la corrispondenza di quest'ultima ai fini istituzionali dell'amministrazione che se ne appropria (*ex multis*: Sez. I Centr. App., sent. n. 261 del 12.09.2001; Sez. II Centr. App.; SS.RR., sent. n. 5 del 24.01.1997; Cass. SS. UU., sent. n. 5 del 1997).

Sul terreno processuale, la giurisprudenza contabile ha altresì chiarito che i "Vantaggi" conseguiti costituiscono fatti, da accertare con criterio *ex post*, il cui onere probatorio, nell'*an* e nel *quantum* (pur potendo il giudice, per quest'ultimo aspetto, far uso del potere equitativo ex art. 1226 c.c.), incombe sul convenuto in base al tradizionale riparto previsto dall'art. 2697, co. 1, c.c., traducendosi in un'eccezione in senso proprio relativa a fatto di natura modificativa del diritto risarcitorio azionato in giudizio.

Con riguardo peraltro al caso di specie, il Collegio ritiene, coerentemente con i principi di diritto richiamati, che i vantaggi conseguiti dall'amministrazione siano stati solo affermati e non concretamente provati.

9. In conclusione, accertata l'esistenza di tutti i requisiti costitutivi della responsabilità amministrativa, la domanda della Procura va accolta per le ragioni da questa prospettate ma nella diversa misura dal Collegio determinata in euro 16.806,13, comprensive di rivalutazione monetaria, e interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

10. Alla soccombenza segue anche l'obbligo del pagamento delle spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

CONDANNA, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, il signor Pompeo Savarino al pagamento, in favore del comune di Anzio, per complessivi euro 16.806,13, comprensive di rivalutazione monetaria.

Tale somma sarà gravate di interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 678,95 (seicentosestantotto/95).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2017.

L'Estensore

F.to Giuseppe Di Benedetto

Depositata in Segreteria l'11 settembre 2017

Il Presidente

F.to Piera Maggi

**IL DIRIGENTE**

F.to Paola Lo Giudice